

D. Le Tourneau / Carisma & istituzione

IL CAMMINO GIURIDICO DELL'OPUS DEI

Dominique Le Tourneau, parigino, sacerdote e canonista, è autore della prima monografia documentata sull'Opus Dei: *L'Opus Dei* (Presses universitaires de France, Paris 1984, pp. 128). In particolare, il saggio che qui pubblichiamo è una accurata descrizione, secondo le fonti storiche, dell'i-

tinerrario giuridico dell'Opus Dei, dagli inizi fino all'erezione in Prelatura personale decisa da Giovanni Paolo II: un itinerario, come documenta lo studio di Le Tourneau, scandito dall'eroica fedeltà del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, sia al carisma affida-

togli da Dio, sia ai tempi e ai modi che la Chiesa adotta per accogliere ciò che è suo.

Studi cattolici pubblica in anteprima questo saggio per gentile concessione delle Edizioni Scientifiche Italiane, di Napoli, che stanno per mandare in libreria la traduzione italiana del volume *L'Opus Dei*.

La ricerca di una formula giuridica adeguata

1. NOVITÀ

Il 2 ottobre 1928 il giovane fondatore aveva visto, con chiarezza, che “la santità — così scriveva il 24 marzo 1930 — non è riservata a privilegiati: che il Signore ci chiama tutti, che da tutti aspetta amore: da tutti, ovunque si trovino; da tutti, quali ne siano lo stato, la professione o i

compiti... Non è necessario, per cercare Dio, abbandonare il proprio stato nel mondo... perché tutti i cammini della terra possono essere occasione di un incontro con Cristo” (1).

Uomini e donne di tutte le razze, di tutte le culture, di ogni professione e mestiere, in una vera e propria mobilitazione generale di cristiani che, prendendo piena coscienza delle esigenze insite nel Battesimo, cercano la santità e si sforzano di compiere un intenso apostolato, ciascuno nel lavoro che svolge ordinariamente (*Opus Dei, operatio Dei*, lavoro di Dio) e attraverso di esso, e nelle normali circostanze della vita secolare, ricordando a parenti, amici e compagni di lavoro e di vita sociale che “in mezzo ai nobili impegni terreni, possono essere santi: che la santità è una realtà accessibile” (2). Questi uo-

mini, queste donne — intellettuali e operai, celibi o sposati — erano e sono cristiani normali, comuni, stabilmente dediti, per vocazione divina e non per passeggeri stati d'animo, ad approfondire in tal modo il rapporto personale con Cristo — contemplativi in mezzo al mondo —, e a farlo conoscere agli altri.

L'obiettivo del fondatore, come si può leggere per esempio in uno scritto del 19 marzo 1934, non era “risolvere la lamentevole situazione della Chiesa in Spagna”, né “far fronte a un bisogno particolare di un Paese o di un'epoca determinata, perché, sin dal primo istante, Gesù vuole la sua Opera essenzialmente universale, cattolica”. Fin dal principio vedeva l'Opus Dei come una struttura, un'organizzazione, non circostanziale ma stabile, unitaria nella vocazione, nella formazione e nel regime, composta da un gruppo, una porzione del gregge di Cristo che sarebbe stata nettamente secolare — sacerdoti secolari e laici comuni —, universale, non circoscritta a un territorio.

La novità del suo messaggio era tale da risultare ostica alle mentalità che erano avvezze a concepire ogni nuova istituzione della Chiesa secondo gli schemi della vita religiosa, se si affermava l'esistenza di una “vocazione”, ovvero — se questo non era il caso — nell'ambito delle associazioni di fedeli. Il fondatore trovava dunque davanti a sé un vuoto difficile da colmare; ma intraprese l'ardua opera di elaborare tutta la dottrina ascetica, giuridica e teologica rispondente al suo carisma fondazionale. Il Codice di diritto canonico del 1917 non proponeva adeguata soluzione a quel carisma di nuovo genere, tanto più che quel Codice, in conformità con la dottrina dell'epoca, configurava la Chiesa, dal punto di vista esteriore, come una società rigidamente strutturata per settori. Tuttavia, pur consapevole che il peculiare fenomeno pastorale dell'Opus Dei non trovava una formula che gli fosse appropriata nell'ordinamento giuridico della Chiesa, don Josemaría Escrivá de Balaguer era pienamente certo che, presto o tardi, la fondazione si sarebbe aperta una strada. Pieno di fede, scriveva il 9 gennaio 1932 ai primi membri dell'Opus Dei: «Siate fedeli, aiutatemi a essere fedele e a saper attendere: senza fretta, perché — a suo tempo — il Signore, che ha voluto *la sua Opera*, realizzerà il modo giuridico, che per il momento non si vede, perché la Chiesa Santa riconosca la nostra maniera divina di servirla, nel mondo... senza privilegi, conservando l'essenza della nostra vocazione: senza essere religiosi, poiché il Signore non ci vuole religiosi». Alle caratteristiche che tale forma giuridica avrebbe dovuto avere, come le abbia-

mo enumerate sopra, questo testo ne aggiunge un'altra: quella dell'Opus Dei dovrà essere una forma giuridica di diritto comune (vale a dire, prevista nel Diritto generale della Chiesa), che non comporti, pertanto, una condizione eccezionale o privilegiata. Il fondatore era consapevole del fatto che la vita deve sempre precedere la forma giuridica, che “il diritto *si fa*, che il diritto non è mai stato, nella storia della Chiesa, un insieme di norme rigide e prefabbricate, bensì l'ossatura elastica di un corpo divinamente vivo” (3); dunque è la norma al servizio del carisma, e non il contrario. Riponendo tutta la sua fiducia in Dio, continuò quindi a lavorare, in quei primi anni, al ritmo intenso della sua preghiera e della sua mortificazione.



Fin dagli anni della fondazione (1928 e 1930), intuiva che una tale mobilitazione generale di cristiani, solidamente strutturata con qualificate esigenze ascetiche, formative e di regime, avrebbe dovuto assumere una forma giuridica in qualche modo simile alle strutture pastorali e giurisdizionali personali. Infatti, pur non soddisfacendo tutti i requisiti giuridici, quelle strutture davano risposta alle necessità prima indicate: struttura od organizzazione rivolta a cristiani comuni, secolare, personale, basata su un carisma o vocazione particolare di Dio che concreta e dispiega la comune vocazione cristiana radicata nel Battesimo. Un piccolo fatto mostra chiaramente a che punto la mente del fondatore fosse giunta nella ricerca della soluzione giuridica: un giorno, nel 1936, un membro dell'Opus Dei — Pedro Casciaro, oggi sacerdote — stava aspettando il fondatore nella chiesa di Santa Elisabetta, a Madrid. Frattanto, trascorreva l'attesa traducendo due lapidi sepolcrali poste nel pavimento. Quando don Josemaría uscì dalla sacrestia, additandole disse a Pedro: «Lì c'è la futura soluzione giuridica dell'Opus Dei». Quelle lapidi riportavano, per l'appunto, gli epitaffi di due prelati che avevano goduto di una vasta e peculiare giurisdizione ecclesiastica di carattere secolare, e non territoriale, ma personale. Ma prima che questa formula si concretasse e si facesse strada nel diritto comune della Chiesa, come una figura non privilegiata e idonea ad accogliere persone di ogni professione, lingua, cultura e ceto sociale, il fondatore avrebbe dovuto spargere per ogni dove la sua semente, perché, come già si è detto, prima vengono la vita e la realtà pastorale e carismatica, e poi il diritto.

2. LE APPROVAZIONI DELLA GERARCHIA ECCLESIASTICA

A. Approvazioni diocesane

Don Josemaría Escrivá de Balaguer, profondamente rispettoso dell'Autorità della Chiesa, volle sempre evidenziare, con le parole e con i fatti, la propria sottomissione alla Gerarchia; è infatti a essa che compete, con l'assistenza dello Spirito Santo, giudicare l'autenticità dei carismi: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (4). Pertanto, intraprese il suo lavoro appoggiandosi sempre sul beneplacito e sull'incoraggiamento del vescovo di Madrid, mons. Leopoldo Eijo y Garay, e del suo vicario generale, don Francisco Morán. La novità del fenomeno pastorale diede luogo a una serie di incomprensioni, che si accrebbero nella misura in cui l'apostolato dell'Opus Dei si incrementava e si sviluppava, e finirono col prendere una forma organizzata e sistematica. Per far fronte a questa campagna, al vescovo di Madrid sembrò opportuno che l'Opera disponesse di un'approvazione ecclesiastica concessa per iscritto, e suggerì a don Josemaría di chiedere che l'Opus Dei fosse approvato come Pia Unione (associazione di fedeli prevista dal Codice allora vigente), approvazione alla quale si procedette, per opera dello stesso mons. Eijo y Garay, il 19 marzo del 1941.

Il fondatore — che già aveva visto, nel 1928, anche sacerdoti nell'Opera — si rendeva conto di quanto fosse imprescindibile poter contare quanto prima su propri sacerdoti, provenienti di tra i membri laici e quindi dotati non solo di una buona preparazione ecclesiastica, ma anche di abbondante esperienza professionale acquisita nel precedente lavoro secolare, e ben formati nello spirito dell'Opus Dei. Questi sacerdoti sarebbero stati essenziali per poter prestare una specifica cura spirituale e un'intensa formazione dottrinale religiosa agli altri membri dell'Opera, sempre più numerosi. Il diritto della Chiesa disponeva però che nessuno potesse ricevere l'ordinazione sacerdotale senza che fossero ben chiariti il problema del suo decoroso sostentamento, e quello della stabilità giuridica; tale figura era chiamata "titolo di ordinazione". Nessuno dei titoli previsti per i sacerdoti secolari era applicabile al caso dell'Opera. Il Signore gli diede la soluzione il 14 febbraio 1943: nell'Opus Dei, questi sacerdoti avrebbero trovato il loro titolo di incardinazione nella Società sacerdotale della Santa Croce, venendo a essa ascritti.

Su richiesta del vescovo di Madrid, la Santa

Sede impone per la prima volta le sue mani sull'Opera — *appositio manuum*, piaceva dire al fondatore, che per filiale devozione verso il Papa applicava in senso ampio questo termine a tale intervento pontificio —, concedendo l'11 ottobre 1943 il *nihil obstat* che consentiva al vescovo di Madrid di erigere in una società di vita comune senza voti il piccolo gruppo di membri dell'Opus Dei che stava preparandosi al sacerdozio; e così, l'8 dicembre del 1943, ricevette erezione canonica la Società sacerdotale della Santa Croce. Il fondatore dell'Opera ebbe buona cura di far constare in diversi documenti che "vita comune" non doveva intendersi in senso canonico, bensì in un modo nuovo e più ampio: vale a dire, come unità e comunanza di spirito, e non come il fatto materiale di vivere sotto lo stesso tetto. Con questi e altri chiarimenti, egli fece in modo di salvaguardare il carattere secolare dei sacerdoti, preoccupandosi che la forma non soffocasse il carisma e rendesse possibile "andare avanti mantenendo l'essenziale — che è intangibile —, passo dopo passo", senza salti nel vuoto, come scriveva il 14 febbraio 1944. Gli altri membri dell'Opus Dei, uomini e donne, restavano i comuni cristiani che sempre erano stati, laici secolari formanti un'associazione di fedeli in sé definita, inseparabilmente unita alla Società sacerdotale della Santa Croce.

Nella stessa data il fondatore ribadiva ancora una volta, per iscritto, che l'Opus Dei non è "una nuova versione, accomodata alle circostanze attuali, dello stato religioso"; che non intendeva creare "un nuovo stato canonico", perché ciò sarebbe stato "radicalmente contrario alla sostanza della nostra vocazione... si tratta proprio del contrario: che manteniaste lo stato in cui vi ha trovato la chiamata divina all'Opus Dei".

In quella stessa Lettera del 1944, don Josemaría Escrivá spiegava la recente erezione canonica della Società sacerdotale della Santa Croce. Dopo aver addotto le ragioni che già abbiamo esposto, per le quali si rendeva necessaria l'esistenza di sacerdoti, e, concretamente, di sacerdoti provenienti dall'Opus Dei, aggiungeva un ulteriore motivo — anch'esso peraltro già spiegato in documenti anteriori, per esempio nella Lettera datata 1 aprile 1934 — di questa necessità: «Per occupare alcune cariche di governo... punto fondamentale della stessa costituzione dell'Opera... strettamente necessario per la figura giuridica a noi adeguata». Già si intravede, in queste parole, che il fondatore sta pensando a una struttura ecclesiale nella quale sacerdoti e laici costituiscano un'unità, ma nella

quale le principali funzioni di governo, che saranno funzioni di diritto ecclesiastico, dovranno essere svolte da sacerdoti, richiederanno cioè il sacerdozio ministeriale.

La soluzione di una società di vita comune senza voti, insieme all'associazione di fedeli inseparabilmente unita a essa, era "l'unica soluzione viabile nel quadro offerto dal Diritto stabilito, disposti a *cedere sulle parole*, purché... venga affermata, in maniera precisa, la vera sostanza del nostro cammino"; soluzione, dunque, "necessariamente transitoria, ma valida per qualche tempo, che sarà superata non appena lo permetterà l'esistenza di un diverso *iter* giuridico". Il fondatore non nascondeva le difficoltà della figura giuridica appena acquisita, e per questo soggiungeva: «Questa soluzione non è *comoda*, per noi, perché ciò che è principale — l'Opus Dei — vi appare secondario».

Già poteva contare su un gruppo di fedeli, comuni cristiani, e sui sacerdoti necessari per la cura spirituale di questi, e per svolgere più tardi i principali compiti di governo; e la missione era chiara fin dal 1928. Ma la missione era universale, mentre l'approvazione, e pertanto il regime giuridico, erano solo diocesani. In senso stretto, la tappa delle approvazioni pontificie comincia a questo punto.

B. Approvazioni della Santa Sede

Nel 1946 il fondatore invia per la seconda volta a Roma don Alvaro del Portillo. Questi, che è già sacerdote, avvierà presso la Santa Sede le trattative per elevare ad approvazione pontificia la già ottenuta approvazione diocesana, cercando così di ottenere uno statuto giuridico di diritto universale, ormai necessario per lo sviluppo interdiocesano e internazionale del lavoro, nel quale inoltre acquisti maggior evidenza come i sacerdoti incardinati nella Società sacerdotale della Santa Croce e i laici dell'Opus Dei costituiscano un'unità pastorale organica e indivisibile. Venendo a conoscere la novità dell'Opera, un alto prelato della Curia romana commenta: «Voi siete giunti con un secolo di anticipo».

Nonostante fosse gravemente malato, il fondatore, dietro richiesta di don Alvaro del Portillo, nel giugno dello stesso anno si recò a Roma, per ottenere l'approvazione pontificia. Nella Curia romana, dal 1940, erano in corso studi — in prevalenza affidati alla direzione di padre Arcadio Larraona, C.M.F. —, volti a dare soluzione canonica a iniziative apostoliche di vario carattere (in particolare, le Associazioni di "laici consacrati" fondate da padre Agostino Gemel-

li, O.F.M.), ampliando i vigenti schemi giuridici. Non esistendo altra soluzione meglio adeguata, il fondatore dell'Opus Dei accettò il suggerimento che gli venne dato: utilizzare, cioè, quella via (uno *Schema*, cioè un progetto, di Costituzione apostolica che, dopo sei anni di studio, si trovava ormai in avanzato stato di elaborazione) al fine di ottenere lo statuto di diritto pontificio che era necessario all'Opera; e ciò in una forma, gli assicurarono, "più secolare" che le Società di vita comune senza voti, equiparate agli Istituti religiosi. Nel frattempo, la Santa Sede concedeva ai membri dell'Opus Dei diverse grazie spirituali con il Breve apostolico *Cum societatis* del 28 giugno 1946; e il 13 agosto dello stesso anno emanava un documento, che il cardinale firmatario definiva "approvazione dei fini", in cui si evidenziavano la "santità, necessità e opportunità del fine e dell'apostolato" dell'Opera. Infine, il 2 febbraio 1947, con la Costituzione apostolica *Provida Mater Ecclesia*, il Papa Pio XII creava gli Istituti secolari.

a) Il "Decretum laudis" del 1947

L'introduzione dottrinale di questa Costituzione e alcuni elementi della sua parte dispositiva, frutto di un compromesso fra tendenze divergenti, si prestavano a un'interpretazione teologica differente rispetto al carisma fondazionale dell'Opus Dei. In effetti, pur affermando chiaramente la secolarità degli Istituti secolari, la Costituzione li definiva religiosi "*quoad substantiam*", e per l'approvazione di un Istituto si richiedeva la condizione della cosiddetta "vita consacrata", realizzata con la professione dei tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza per mezzo di vincoli sacri: voti, giuramenti, ecc. Il fondatore aveva già scritto anni prima: «Ci interessano tutte le virtù... Non ci interessano, invece, né le promesse né i voti, anche se sotto il profilo teologico sono degni di tutto il rispetto, e con molto rispetto li vediamo negli altri» (8 dicembre 1941).

Eppure l'estensione dell'Opus Dei richiedeva che quanto prima, abbandonando la forma istituzionale di solo diritto diocesano, divenisse di diritto pontificio, per disporre di un regime giuridico universale e centralizzato che potesse assicurare l'unità di governo e di spirito davanti al crescente sviluppo apostolico. Costatata l'impossibilità di trovare una formula più adeguata nelle norme vigenti, il 24 febbraio 1947 la Santa Sede, su richiesta del fondatore, eresse l'Opus Dei in Istituto secolare con il Decreto *Primum Institutum*. Se da una parte questa ap-



Anche in questo incontro con ragazze dell'Opus Dei, mons. Josemaria Escrivá ha al suo fianco mons. Alvaro del Portillo, attuale Prelato dell'Opus Dei, il successore che ha portato a compimento l'itinerario giuridico dell'Opus Dei nei modi previsti dal fondatore.

provazione conferiva all'Opera il suddetto regime giuridico universale e manteneva la facoltà di incardinare sacerdoti, dall'altra essa salvaguardava la secolarità — per quanto, come si è visto, in un contesto teologico diverso da quello corrispondente al carisma fondazionale dell'Opus Dei —, rafforzando in questo modo l'unità organizzativa e di spirito.

Era stato dunque compiuto un altro passo nel cammino giuridico. Per questo mons. Escrivá scriveva, il 29 dicembre 1947: «Ancora una volta, in questo sforzo per ottenere l'inquadramento giuridico nella Chiesa, che si avvicini di più al modello di cui abbiamo bisogno, mi sono visto obbligato ad accettare — nella forma, e in ciò che era possibile — alcune cose, sempre nel-

l'attesa che tutto si sistemerà meglio, per poter giungere all'ideale giuridico che ci permetterà di servire la Chiesa e le anime senza dover temere che lo spirito resti soffocato da leggi inadeguate». E nella stessa lettera aggiungeva: «Finora siamo andati verso dove non volevamo andare, ma convinti che queste peripezie sono il cammino di Dio... con la certa speranza che tutto si sistemerà, perché conviene per la Chiesa e per la società. Ma è necessario che chiediamo al Signore questa soluzione, e che impieghiamo i mezzi per riuscire quanto prima ad abbandonare il sentiero e a camminare per la via spaziosa e sicura. Quando questo momento arriverà, è possibile che non manchino coloro che diranno che ormai la nostra strada — que-

sta, sulla quale adesso camminiamo — è irrevocabile. Non è irrevocabile! Tutte le strade, tutte le posizioni umane sono revocabili, anche quelle intraprese e sostenute da molti secoli». In molte pagine di questa *Lettera* mette l'accento sul pericolo che, nell'applicazione della *Provida Mater Ecclesia*, venga seguita una prassi di ancora maggiore equiparazione allo "stato religioso", e aggiunge che "la nostra posizione si farà allora molto più scomoda, forse intollerabile".

Inoltre, la normativa degli Istituti secolari non si confaceva, se non per via di eccezioni e privilegi — una via che ripugnava al fondatore —, ad altri aspetti della vita e della realtà sociale dell'Opus Dei. Questo, in particolare, riguardo a due punti: l'unità non solo di spirito e di formazione, ma anche giurisdizionale e di regime di governo tra uomini e donne, tra i sacerdoti e i laici dell'Opera, comuni cristiani; l'unità e pienezza di vocazione e di dedizione di tutti i membri dell'Opus Dei, indipendentemente dalle loro concrete condizioni e circostanze familiari, nonché dal grado di disponibilità che, oltre all'apostolato personale che ciascuno svolge nel proprio ambiente, ognuno dei membri sia in grado di offrire per le iniziative apostoliche organizzate.

b) *Il Decreto "Primum inter" del 1950*

Ma occorre progredire ulteriormente nell'itinerario giuridico dell'Opera, precisare particolari, allargare il quadro giuridico perché vi fosse posto per tutto quello che il Signore chiedeva, e tentare di tacitare, o almeno di attenuare, un'organizzata campagna di calunnie che era già arrivata a Roma. L'8 dicembre 1949 mons. Escrivá metteva sulla carta queste parole: «In coscienza, non possiamo evitare di andare avanti: cercando di salvare il compromesso, cioè di concedere senza cedere; nelle mani di Dio, che sa scrivere dritto su righe storte: sarà Lui a farci giungere in porto». Per questo, l'11 febbraio 1950, richiese alla Santa Sede una nuova approvazione. Il 16 giugno dello stesso anno, dietro raccomandazione di 110 prelati di 17 Paesi, fra i quali dodici cardinali, il Decreto *Primum inter* approvava il diritto peculiare dell'Opus Dei e insieme, come aveva voluto il fondatore, le norme fondamentali del suo spirito: corretta chiave interpretativa di quelle norme giuridiche non tutte adeguate, ancora, alla realtà carismatica dell'Opera.

Questa approvazione comportava una migliore possibilità di difesa, maggiore stabilità e facilitazioni per il lavoro apostolico. Veniva appro-

vato in maniera più nitida lo spirito pienamente secolare dell'Opus Dei, e restava meglio chiarito l'inserimento della Società sacerdotale della Santa Croce all'interno dell'Opera, sottolineando così l'unità tra i sacerdoti e i membri laici. Si sanciva l'ingresso giuridico nell'Opus Dei — pur se in una forma non ancora soddisfacente — di coloro che già in spirito appartenevano all'istituzione fin dalla fondazione: persone di tutte le condizioni sociali, le professioni e gli stati di vita; non solo celibi, ma anche sposati e vedovi. Si ammettevano, come Cooperatori, persone non cattoliche e anche non cristiane. Da quel momento in avanti, i sacerdoti incardinati nelle diocesi avrebbero potuto iscriversi alla Società sacerdotale della Santa Croce per riceverne aiuto spirituale, senza che ne soffrisse alcuno dei vincoli canonici e ministeriali da cui erano uniti ai rispettivi Ordinari.

Il passo compiuto era importantissimo; e tuttavia alcuni problemi restavano irrisolti e si paventava la minaccia di maggiori difficoltà, a causa dell'interpretazione delle norme generali che venivano applicate agli Istituti secolari: interpretazione e applicazione che spesso venivano compiute avvalendosi, come punto di riferimento, dello stato religioso o, in senso più lato, dello "stato di perfezione" o "stato di vita consacrata". Per evitare queste difficoltà, e per acquisire possibilità giuridiche di difesa, con un rescritto della Sacra Congregazione per i Religiosi veniva concessa al fondatore dell'Opus Dei e al suo Consiglio la facoltà di proporre alla Santa Sede emendamenti e integrazioni alle norme approvate, quando, per qualunque ragione, ciò fosse parso all'Opus Dei utile e conveniente in relazione all'evoluzione, alle necessità e all'espansione del suo "eccellente e singolare apostolato".

c) *Insufficienza della figura di Istituto secolare*

Il contesto teologico e giuridico nel quale questa approvazione si era prodotta, già lo si è visto, non rispondeva adeguatamente al carisma fondazionale. Per questo mons. Escrivá parlava, nei testi che abbiamo già citato, di "concedere senza cedere", pensando di recuperare poi quanto si era concesso: di ottenere un giorno norme più adatte e convenienti. Quel contesto teologico, lo "stato di perfezione", nel quale trovavano inserimento gli Istituti secolari, fece sì che molte persone cadessero nell'equivoco di confondere i membri di quegli Istituti con una sorta di religiosi "moderni", adattati ai tempi. Un altro problema suscitato da questa soluzione giuridica, come mons. Escrivá aveva

temuto, fu la prassi, instauratasi in certi àmbiti della Curia romana, dell'indiscriminata applicazione, nei confronti degli Istituti secolari, della legislazione propria dei religiosi. Per i membri dell'Opus Dei, che, contrariamente a quelli di altri Istituti, non erano obbligati al segreto, ne vennero per conseguenza non poche difficoltà di ordine apostolico, nei più svariati àmbiti della vita civile ed ecclesiale (5).

Mons. Escrivá, nonostante tutto, spinto dal suo sentimento di lealtà verso l'autorità della Chiesa, scriveva il 24 dicembre 1951 che "finché non vi sia pericolo che venga deformato il nostro spirito..., dobbiamo difendere la figura degli Istituti secolari, fino a quando ci sia fattibile in coscienza".

Questa *Lettera* del 24 dicembre 1951 è un documento particolarmente significativo, in cui il fondatore fa ampio riferimento alle questioni giuridiche. Così, riferendosi alla futura soluzione giuridica definitiva, dice: «Non so, insisto, quando verrà il tempo di questa soluzione giuridica appropriata, per la quale tanto prego e vi incito a pregare... Anche se non conosco quel momento, anche se suppongo che richiederà parecchi anni, torno a scriverlo: non dubito che verrà... Non accetterò una soluzione eccezionale o di privilegio, ma una formula canonica tale da permetterci di lavorare così che i reverendissimi Ordinari, che amiamo *opere et veritate*, continuino sempre a essere riconoscenti per il nostro lavoro: tale da mantenere i diritti dei vescovi com'è stato fino a oggi, ben garantiti e saldi. E, infine, tale da farci proseguire il nostro cammino d'amore, di donazione e di dedizione, senza inutili ostacoli al servizio che prestiamo alla Chiesa, cioè al Papa, alle diocesi e a tutte le anime... Quando verrà promulgato questo risultato giuridico davvero decisivo, dovrà restare ben chiara la nostra condizione: non siamo religiosi o persone a essi equiparate, ma cristiani coerenti con la loro fede, decisi a tradurla in pratica in ogni momento: i laici, quanto alla forma, attraverso un comune contratto civile, praticando le virtù cristiane come è indicato nello spirito e nei regolamenti dell'Opera, per un tempo determinato o per tutta la vita; i sacerdoti, inoltre, con le conseguenze derivanti dall'ordinazione e dall'incardinazione all'Opera». Si intravedono già in questo testo, come in molti altri di mons. Escrivá, i riferimenti a una figura canonica che ancora non esisteva, ma che si sarebbe tradotta in realtà con le Prelature personali. Il fondatore dell'Opus Dei ripete queste idee in molti dei successivi documenti rivolti ai suoi figli. Particolare attenzione meritano la *Lettera* del 19

marzo 1954 — «Di fatto non siamo un Istituto secolare, così come non costituiamo neanche una *comune associazione di fedeli*, i cui membri mancano di un vincolo mutuo e permanente con la società di appartenenza; e nemmeno possiamo essere confusi con i cosiddetti *movimenti di apostolato...*» —, e quella del 2 ottobre 1958, nel trentesimo anniversario della fondazione dell'Opus Dei. In quest'ultimo documento, dopo avere enumerato i motivi per cui "*di fatto non siamo un Istituto secolare, né per l'avvenire ci si può applicare questo nome*", annunciava ai suoi figli la decisione di richiedere alla Santa Sede un nuovo statuto giuridico: «Informerò la Santa Sede, al momento opportuno, di questa situazione, di questa preoccupazione. E manifesterò al contempo il nostro ardente desiderio che si provveda a una soluzione conveniente, che né costituisca per noi un privilegio — cosa che ripugna al nostro spirito e alla nostra mentalità —, né introduca modifiche *quanto alle attuali relazioni con gli Ordinari locali*». Mentre esponeva queste riflessioni ai suoi figli, manifestava alla Santa Sede, sia verbalmente sia per iscritto, le oggettive difficoltà della situazione che si era creata. Appena poche settimane erano trascorse dalla richiesta di approvazione del 1950, quando dovette elevare la sua rispettosa e ferma protesta davanti al Decreto del 22 marzo, con il quale la Sacra Congregazione per il Concilio, rinnovando la proibizione di esercitare il commercio a sacerdoti e religiosi, aggiungeva che questa norma andava ugualmente riferita "ai membri dei recenti Istituti secolari". Per questo motivo, e per altri simili, mons. Escrivá dovette via via presentare i suoi concreti motivi di preoccupazione a diversi dicasteri della Curia romana: vi si dava a volte soluzione provvisoria mediante la concessione di grazie e dispense che, tuttavia, anche quando aggiravano questa o quella difficoltà, andavano creando uno *ius extraordinarium*, singolare, in contrasto con l'esplicito desiderio del fondatore.

La preparazione della soluzione giuridica definitiva

1. ALL'INIZIO DEGLI ANNI SESSANTA

L'Opus Dei contava, all'inizio degli anni Sessanta, una struttura organizzativa di ambito universale, dotata di un governo centralizzato presieduto dal fondatore, e di una potestà che per attribuzione della Santa Sede era simile a quella di giurisdizione, almeno quanto al suo contenuto reale. Da parte sua, l'istituzione aveva un peculiare compito apostolico, nettamente secolare e laicale: aiutare a comprendere e a vivere le esigenze della chiamata universale alla santità, e più concretamente — in virtù di un elemento teologico e ascetico fondamentale nel carisma dell'Opus Dei —, nell'esercizio dell'ordinario lavoro professionale e attraverso di esso, vissuto con spirito contemplativo e apostolico. Per lo svolgimento di questa missione, contava su una porzione, un insieme di fedeli — sacerdoti e laici, uomini e donne, sposati e celibi, e così via —, che costituivano una unità pastorale organica e indivisibile, avente unità di vocazione — tutti con un vincolo stabile, pieno e mutuo —, di spiritualità, di formazione e di regime giuridico. Ma questa peculiare realtà carismatica e sociale, che non trovava precedenti nella storia della Chiesa, mancava di un adeguato inquadramento istituzionale. Come si è visto, determinati aspetti essenziali dell'Opus Dei non venivano sufficientemente riconosciuti e salvaguardati nella forma giuridica degli Istituti secolari: per esempio, l'unità di vocazione e di regime, o l'uguale appartenenza *pleno iure* all'Opus Dei di celibi e sposati. Altrettanto compromessa risultava l'originaria secolarità, che il fondatore non desiderava alla stregua della "secolarità consacrata" che era invece caratteristica propria degli Istituti secolari.

Si rendeva pertanto indispensabile un ulteriore passo nell'istituzionalizzazione giuridica dell'Opus Dei, per difendere l'originario carisma fondazionale ed evitare che, col trascorrere degli anni, venissero a cristallizzarsi come realtà normali una situazione giuridica e un inquadramento ecclesiale che erano per contro inadeguati, e che mons. Escrivá non aveva mai considerato convenienti e definitivi. E il fondatore si accinge a tentare questo ulteriore passo, fiducioso in Dio e nell'intercessione di santa Maria, nonché nel sostegno delle preghiere e della mortificazione che tutti i suoi figli offrono con perseveranza già da molti anni per questa intenzione. A spingerlo sono anche la sua coscienza — la sua responsabilità di fondatore davanti alla volontà di Dio —, e i segni dei tempi, che sembrano finalmente prossimi a maturare: il Concilio Vaticano II è ormai alle por-

te...

Il 5 marzo 1960, Papa Giovanni XXIII riceve in udienza mons. Escrivá e don Alvaro del Portillo. A riceverli il 14 marzo è il cardinale Domenico Tardini, Segretario di Stato, al quale il 9 aprile successivo don Alvaro del Portillo presenta una istanza del fondatore: vi si chiede di avviare la soluzione giuridica atta a risolvere il problema istituzionale dell'Opus Dei. In questa richiesta già si parla di Prelatura, e della dipendenza dalla Sacra Congregazione Concistoriale, oggi S.C. per i Vescovi. Non giunge alcuna risposta ufficiale. Nonostante il silenzio, il fondatore si rallegra: «Si è gettato il seme, che non mancherà di dare frutto». Il 7 gennaio 1962, dietro consiglio del cardinale Pietro Ciriaci, veniva presentata una nuova istanza formale a Giovanni XXIII. Il fondatore compiva tutti questi passi vincendo una forte resistenza interiore, poiché, da buon giurista, si rendeva conto che sarebbe occorso forzare molto la normativa allora vigente, perché vi si potesse dare luogo a una Prelatura di carattere personale. Giovanni XXIII dispose che a questa richiesta si rispondesse che, stante la vigente legislazione, essa non poteva venire accolta. La risposta aveva carattere interlocutorio, in quanto nei lavori preparatori al Concilio Vaticano II cominciava a delinarsi una normativa più ampia, che avrebbe potuto accogliere quella che oggi è la Prelatura personale.

Papa Giovanni XXIII morì nel giugno del 1963. Dopo l'elezione di Paolo VI, il fondatore dell'Opera riallacciò, sia personalmente, sia attraverso don Alvaro del Portillo, le pratiche con la Santa Sede. Il 24 gennaio 1964 il nuovo Pontefice riceveva per la prima volta mons. Josemaría Escrivá in un'udienza privata piena di affetto, poiché si conoscevano fin dal 1946. Pochi giorni più tardi, il 14 febbraio, il fondatore faceva pervenire al Papa una lettera nella quale, tra molti altri argomenti, esponeva la necessità di dare soluzione al problema istituzionale dell'Opus Dei; a questo documento, tuttavia, non allegava alcuna istanza ufficiale. Il Papa rispose con una specie di *dilata*, lasciando intendere che dai documenti conciliari sarebbero potuti scaturire elementi per risolvere la questione. In tutti questi interventi presso la Santa Sede, va evidenziata un'affermazione chiarissima del fondatore: egli non pretende una configurazione privilegiata, e vuole che i rapporti con i vescovi diocesani restino sostanzialmente uguali a quanto fino ad allora si era dato, senza alcun pregiudizio dei loro diritti. In una *Lettera* del 25 maggio del 1962 descrive dettagliatamente queste e altre caratteristiche della possibile so-

luzione.

2. IL CONCILIO VATICANO II

Il Concilio Vaticano II e le sue norme di applicazione avrebbero aperto nella legislazione generale della Chiesa la via giuridica adeguata.

Il Decreto *Presbyterorum ordinis*, del 7 dicembre 1965, sancisce (n. 10) la possibilità che si creino delle "Prelature personali" per "l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo". Questa parte del decreto è stata resa esecutiva da Paolo VI, che, nel "Motu proprio" *Ecclesiae Sanctae* del 6 agosto 1966, ne dà l'interpretazione autentica. In questo documento (I, n. 4) si legge che per favorire speciali iniziative pastorali o missionarie, la Santa Sede può fruttuosamente erigere questo genere di Prelature, composte di presbiteri del clero secolare, dotate di propri statuti e sotto la direzione di un proprio Prelato. Oltre alle norme riguardanti i doveri del Prelato verso il suo clero e i rapporti della Prelatura con le autorità ecclesiastiche, Paolo VI indica che "nulla impedisce che dei laici, sia celibi sia coniugati, mediante convenzioni con la Prelatura, offrano la loro abilità professionale a servizio delle opere e delle iniziative di essa" (6). Il 15 agosto 1967, la Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, che riorganizza la Curia romana, stabilisce (n. 49,1) che le Prelature personali dipendano dalla Sacra Congregazione per i Vescovi.

3. LA FASE INTERMEDIA

Dopo averne informato Paolo VI, che gli diede il suo incoraggiamento, mons. Escrivá convocò nel 1969 un Congresso generale speciale dell'Opus Dei. Cominciarono così gli studi per la concreta trasformazione dell'istituzione in Prelatura personale, in accordo con la sua natura e con le norme del Concilio Vaticano II. Al contempo, il fondatore redasse i nuovi statuti dell'Opus Dei, predisponendoli per quando fosse giunto il momento di presentarli alla Santa Sede.

Gli studi avviati non vennero interrotti né dalla morte di mons. Escrivá (1975), né da quella di Paolo VI, avvenuta tre anni più tardi. Essi vennero confermati e sollecitati da Giovanni Paolo I e da Giovanni Paolo II. Quest'ultimo dispose, il 3 marzo 1979, che la Sacra Congregazione per i Vescovi, competente in materia, esaminasse la domanda formulata dall'Opus Dei tenendo

conto "di tutti i dati di diritto e di fatto". In un articolo pubblicato da *L'Osservatore romano* il 28 novembre 1982, il card. Baggio, Prefetto della Congregazione, puntualizzava: «Dati di diritto, perché essendovi nel citato "Motu proprio" [*Ecclesiae Sanctae*] norme configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di qualche privilegio — che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto —, ma all'attenta valutazione di tali norme generali e alla loro eventuale e corretta applicazione al caso concreto allo studio. Dati di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà apostolica ed ecclesiale già esistente, l'Opus Dei, la legittimità e bontà del cui carisma fondazionale erano state più volte riconosciute dall'Autorità ecclesiastica».

Lo studio è durato più di tre anni e mezzo, e ha attraversato quattro fasi:

a) Una seduta plenaria della Congregazione competente, il 28 giugno 1979, per un esame generale della questione.

b) La creazione di una commissione tecnica, che si è riunita venticinque volte tra il 27 febbraio 1980 e il 19 febbraio 1981, e ha studiato tutti gli aspetti storici, giuridici, pastorali, dottrinali, apostolici, istituzionali e procedurali del problema.

c) L'esame, da parte del Papa, delle conclusioni presentate dalla commissione, raccolte in due volumi di complessive 600 pagine, e comprendenti le norme statutarie dell'erigenda Prelatura. Giovanni Paolo II volle sottoporre queste conclusioni alla deliberazione collegiale di una commissione di cardinali, designati tenendo conto dei fini, della composizione e dell'universalità dell'Opus Dei. La commissione cardinalizia espresse il suo parere il 26 settembre 1981.

d) Prima di passare alla realizzazione pratica, il Pontefice volle che una notificazione circa le caratteristiche essenziali della Prelatura fosse inviata ai vescovi dei Paesi in cui l'Opus Dei è presente con centri canonicamente eretti, in pratica più di 2000 vescovi, per informarli e permettere loro — lasciando un considerevole margine di tempo — di presentare eventuali osservazioni e suggerimenti. Queste osservazioni, di numero peraltro esiguo, vennero accuratamente esaminate e ricevettero una risposta motivata. Al tempo stesso, si procedeva a un nuovo esame degli statuti redatti da mons. Escrivá. «Detto esame ne ha confermato la saggezza e la validità, evidenziando in essi i chiari

segni del carisma fondazionale e del grande amore del Servo di Dio per la Chiesa» (mons. Costalunga).

Dopo questo lungo studio, “essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la possibilità e il modo concreto di accogliere la domanda, apparve evidente l’opportunità e l’utilità dell’auspicata trasformazione dell’Opus Dei in Prelatura personale” (Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica *Ut sit*).

4. L’EREZIONE DELL’OPUS DEI IN PRELATURA PERSONALE

Il 5 agosto 1982, il Papa Giovanni Paolo II approvò una *Declaratio* della Sacra Congregazione per i Vescovi, che spiegava i lineamenti fondamentali dell’erigenda Prelatura, quali sono contenuti nel suo Codice di diritto peculiare sancito dalla Santa Sede. Il 23 agosto veniva resa pubblica la decisione del Papa di erigere l’Opus Dei in *Prelatura personale*.

Il 28 novembre successivo, *L’Osservatore romano* pubblicava la suddetta *Declaratio*, che portava la firma del cardinal Baggio, Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, e del Segretario di questa, mons. Moreira Neves. Del cardinal Baggio veniva pubblicato anche

un articolo, intitolato *Un bene per tutta la Chiesa*, affiancato da un commento di mons. Costalunga, Sottosegretario della stessa Congregazione, dal titolo *L’erezione dell’Opus Dei in Prelatura personale* (7).

Il 25 gennaio 1983 il Sommo Pontefice promulgava il nuovo Codice di diritto canonico, che riserva un titolo (can. 294-297) alle Prelature personali. Il 19 marzo 1983 ebbe luogo la cerimonia di inaugurazione ufficiale della *Prelatura della Santa Croce e Opus Dei*, nella basilica romana di Sant’Eugenio. Mons. Romolo Carboni, Nunzio apostolico in Italia, aveva ricevuto la delega del Papa per compiere quest’atto, consistente nella promulgazione e consegna della Costituzione apostolica *Ut sit*, datata 28 novembre 1982, con cui l’Opus Dei viene eretto in Prelatura personale. Con questa Costituzione apostolica, il Papa conferisce anche forza di legge pontificia agli “Statuti” o diritto particolare dell’Opus Dei (8).

Il 2 maggio 1983, gli *Acta Apostolicae Sedis* pubblicavano la Costituzione apostolica *Ut sit* e la *Declaratio* (vol. LXXV, pp. 423-425 e 464-468).

Dominique Le Tourneau

(1) Per i contenuti di questo saggio, cfr anche AMADEO DE FUENMAYOR, *La erección del Opus Dei en Prelatura personal*, in *Ius Canonicum*, XXIII, 1983; VINCENZO FAGIOLO, *Carisma e diritto nell’istituzione dell’Opus Dei*, in *L’Osservatore romano*, 23 giugno 1985.

(2) *Lettera*, 24 marzo 1930.

(3) *Lettera*, 25 maggio 1962.

(4) *1 Ts* 5, 19-21.

(5) A questo riguardo, osservava mons. Alvaro del Portillo in un’intervista: «La confusione che a volte si produceva a causa delle affermazioni di alcuni sul fatto che i laici dell’Opus Dei fossero “persone consacrate”, portava erroneamente a dubitare della loro reale autonomia nell’ambito sociale e professionale, determinando incredibili incomprensioni e discriminazioni» (in *Avvenire*, 30 novembre 1982).

(6) Sul ruolo e sull’inserimento dei laici nelle Prelature personali, cfr PEDRO RODRÍGUEZ, *Chiese particolari & Prelature personali*, Edizioni Ares, Milano 1985, pp. 80 ss. Per quanto concretamente riguarda l’Opus Dei, il volume dal quale è stato tratto il presente articolo spiega ampiamente come si realizzi l’incorporazione dei laici alla Prelatura, e quali conseguenze essa comporti (cfr Capitolo IV, *I membri dell’Opus Dei*).

(7) Questi documenti sono stati, fra l’altro, pubblicati in *Studi cattolici*, n. 262, dicembre 1982.

(8) Il testo della Costituzione apostolica *Ut sit* è apparso in *Studi cattolici*, n. 268, giugno 1983.